

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371,
recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle
tariffe elettriche

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il sistema tariffario elettrico confermano la necessità di adottare misure urgenti al fine di promuovere una maggiore trasparenza delle tariffe elettriche non soltanto a maggiore tutela della concorrenza e del mercato ma degli stessi utenti, in vista della ormai prossima privatizzazione dell'ENEL: sia l'utente, infatti, che l'acquirente privato di una società per azioni richiedono che quanto corrisposto per l'erogazione di energia sia depurato di tutti gli oneri impropri. Questi, nel corso del tempo si sono sovrapposti in modo episodico anche perchè attraverso le tariffe sono state attuate parti di manovre straordinarie di carattere macroeconomico. Si rende quindi indispensabile inglobare all'interno delle tariffe solo le voci dei costi preordinati alla fornitura del servizio.

In particolare, il comma 1 prevede la cessazione, a partire dal 30 giugno 1996, dell'introito a favore dell'ENEL comunemente denominato quote di prezzo, cioè delle quote aggiuntive alle tariffe domestiche agevolate che il provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 ha introdotto per ripianare, fino alla concorrenza di lire 6.200 miliardi, l'intervento dello Stato a favore del fondo di dotazione ENEL. Tale intervento era stato deciso in attuazione dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per sostituire l'erogazione a carico del bilancio statale con quote di prezzo a valere sulle predette utenze domestiche. L'avviso del Consiglio di Stato in ordine alle finalità del citato provvedimento CIP n. 32 del 1986 ha confermato che queste ultime sono state già conseguite: fatti quindi salvi gli effetti dei bilanci approvati dall'ENEL, è indispensabile modificare urgentemente il meccanismo tariffario in vigore facendo cessare gli effetti di quanto disposto dal predetto provvedimento.

Al comma 2 si introduce una ulteriore disposizione per favorire la trasparenza tariffaria: a partire dal prossimo esercizio finanziario, infatti, tutte le voci di costo devono essere tassativamente ricondotte nelle tariffe, ivi comprese quelle per la copertura dell'onere termico e per gli acquisti di energia. Si restituisce in tal modo a tutte le imprese elettriche, e segnatamente all'ENEL, la completa responsabilità della gestione e della politica degli approvvigionamenti, sia per i combustibili che per l'acquisto di energia: la enucleazione di dette voci di costo dalla tariffa, infatti, ha contribuito a ridurre, fino ad ora, l'assunzione di precise responsabilità in ordine ai criteri gestionali poichè i rimborsi per le medesime voci di costo venivano sostanzialmente concessi a piè di lista. A parte i maggiori costi che la vigente procedura certamente comporta, essa rischia anche di modificare le convenienze aziendali rispetto alle condizioni di mercato, interagendo in modo non concorrenziale con la scelta delle fonti e delle tecnologie energetiche.

Si reintroduce così il principio ispiratore della privatizzazione della società, a tenore del quale gli acquisti di qualsiasi tipo devono fare riferimento alle normali condizioni del mercato, avuto riguardo - per quanto concerne gli acquisti di energia - alla specificità dei costi attinenti a ciascuna tipologia di produzione.

Coerentemente con l'impostazione delineata, tenuto conto del fatto che il Governo ha proceduto agli adempimenti di sua competenza per il funzionamento dell'Autorità per l'energia e il gas, al comma 3 viene prevista l'abrogazione dei commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, restituendo in tal modo alla predetta Autorità tutte le funzioni di controllo previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il comma 4, anche al fine di riequilibrare la struttura dei proventi dell'ENEL, prevede la progressiva riduzione delle forti agevolazioni tariffarie di cui beneficiano - ormai da oltre trent'anni - alcune imprese che, dopo aver proceduto a razionalizzazioni societarie e produttive, hanno ampiamente recuperato capacità competitiva. In un contesto di maggiore trasparenza delle tariffe elettriche la persistente agevolazione a favore di un limitatissimo numero di imprese produce indubbi effetti distorsivi della concorrenza, a danno delle altre attività presenti nel medesimo comparto produttivo. Per tale ragione, tenuto anche conto dei sempre più cogenti vincoli in materia, espressi nel corso dell'attività di vigilanza

della Commissione dell'Unione europea, si rende necessaria la graduale soppressione di benefici non più giustificati da ragioni di riequilibrio territoriale.

Il comma 5 prevede l'adozione di un provvedimento ministeriale per adeguare il contributo di allacciamento delle utenze in basse e medie tensioni, il sovrapprezzo per i nuovi impianti produttori di energia da fonti rinnovabili e assimilate nonché il contributo connesso all'uso di produzione energetica da gas metano.

Il decreto-legge, comunque, non altera nè gli equilibri finanziari delle società elettriche interessate nè quelli del bilancio statale e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

Decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996.

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina delle tariffe elettriche che tenga conto dell'esigenza di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle quote di prezzo sostitutive dei conferimenti statali al fondo di dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

2. A partire dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purchè non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«4. A partire dalle fatture emesse per i consumi di luglio 1996 i prezzi in vigore al 30 giugno 1996 delle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto, sono incrementate di lire 13 per chilowattora (KWh) fino al 30 giugno 1997 e di ulteriori 13 lire per chilowattora (KWh) a decorrere dal 1° luglio 1997. Con decorrenza 1° luglio 1998 le tariffe relative alle stesse forniture sono regolate dalle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481».

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede ad adeguare il contributo di allacciamento per le utenze in bassa e media tensione, il sovrapprezzo per nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e assimilate, nonché il contributo destinato alla copertura degli oneri variabili derivanti da produzione di energia con impiego di gas metano.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1996.

SCÀLFARO

PRODI - BERSANI - CIAMPI - VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

